



Città di Legnano

ORDINANZA N°335 DEL 13-09-2018

Oggetto: ZONA A TRAFFICO CENTRALE – DIVIETI POSTI A TUTELA DELLA VIVIBILITÀ URBANA E DEL PATRIMONIO PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso che l'area centrale della città, in particolare piazza San Magno, parte di corso Garibaldi e parte di corso Magenta, si presenta come un'area pavimentata con lastre di marmo chiaro, arricchita da elementi di arredo urbano che comprendono aiuole piantumate, vasi con piante, fontane, panchine e l'esposizione di opere di noti scultori, il tutto valorizzato da una sapiente e artistica illuminazione;

In tale contesto i pubblici esercizi della zona hanno installato le proprie infrastrutture per la somministrazione all'aperto e sono numerosissime le iniziative culturali, commerciali, religiose o di costume che vi trovano cornice ideale, in particolare nel periodo natalizio, richiamando un grande afflusso di persone;

Tenuto conto della necessità di tutelare la vivibilità del centro cittadino in tale periodo, in relazione all'esigenza di garantire la libera e sicura circolazione dei pedoni, nonché di tutelare il patrimonio pubblico;

Tenuto conto delle numerose lamentele dei cittadini che denunciano la velocità sostenuta dei velocipedi nell'area in questione;

Richiamato l'art. 182 comma 2 del Codice della Strada che stabilisce: I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza;

Verificato, altresì, che l'area centrale della città è interessata da lavori di riqualificazione della platea rialzata, con conseguente riduzione dello spazio pedonale,

Ritenuto di adottare un provvedimento di disciplina della zona a traffico limitato centrale, parte riqualificata;

Visto l'art. 17 del vigente regolamento di polizia urbana, che vieta comportamenti su suolo pubblico atti a creare molestia, nocimento e disturbo ed in applicazione a tale disciplina regolamentare;

Visto il parere tecnico attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente del Settore 5 – Dott. Daniele Ruggeri, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, acquisito agli atti;

Considerato che la presente ordinanza non si qualifica quale modifica della disciplina vigente nell'area in questione adottata a norma del codice della strada, ma specifica alcuni accorgimenti comportamentali a tutela della vivibilità della stessa, per una maggiore sicurezza ed a tutela dell'incolumità e decoro dell'area;

Ai sensi dell'art. 50 comma 3 e comma 5 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il **16 SETTEMBRE 2018 e 15 GENNAIO 2019**, nella Z.T.L. centrale, di cui alle seguenti vie e piazze:

- San Magno
- Corso Garibaldi, tratto Verdi – San Magno
- Luini
- Corso Magenta, tratto San Magno – XXV Aprile;
- Via Cavallotti;
- Via Palestro.

a) il divieto, ad esclusione dei minori di anni 6, di :

- circolare in sella a velocipedi, che dovranno essere condotti a mano;
- circolare con pattini, skateboards e altri acceleratori di andatura;
- il gioco della palla o simili;

b) Nella piattaforma pedonale rialzata di piazza San Magno, oltre a quanto previsto nei punti precedenti, è vietato:

- **introdursi nell'area e gettare nella stessa qualunque tipo di materiale;**

INFORMA

L'inottemperanza all'ordine legittimamente dato dal personale di Polizia Locale di condurre il veicolo a mano o la condotta pregiudizievole in relazione

alle condizioni di tempo e luogo (es. velocità non moderata, conduzione senza mani, conduzione del mezzo zigzagando tra i pedoni o manufatti e simili) sono sanzionate a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento Sanzionatorio del Comune di Legnano approvato con delibera di consiglio comunale n. 71 del 28/10/2003 con il pagamento in misura ridotta di € 50,00;

Altre condotte pregiudizievoli (danneggiamento, imbrattamento, assembramenti rumorosi, abbandono rifiuti, etc.) saranno punite ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Polizia urbana con pagamento in misura ridotta pari a € 166,66 o, se previsto, ai sensi del codice penale.

Resta ferma l'applicazione della sanzione di cui all'art. 182 comma 10 del Codice della strada nel caso in cui la conduzione del mezzo risulti particolarmente pregiudizievole per la presenza di pedoni;

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte di chi ne abbia interesse:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR), entro i termini previsti dal D. Lgs n. 104/10;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/71;

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e in luogo mediante l'installazione della segnaletica stradale;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
Gianbattista Fratus

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005